

STUDIO LEGALE MURRO

Fondato nel 1933 · Via Pretoria 23, Potenza
studiolegalemurro.it
0971 24168 · info@studiolegalemurro.it



La riforma del diritto penale ambientale tra spinte europee e responsabilità d'impresa

Dalla L. 68/2015 al D.Lgs. 81/2026. Il Modello 231 come elemento di raccordo nell'era ESG

N O R M A T I V A I N C O M M E N T O

L. 68/2015 · L. cost. 1/2022 · D.L. 116/2025 (conv. L. 147/2025) · D. Lgs. 21 aprile 2026, n. 81
· attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203

Avv. Luigi Murro

La riforma del diritto penale ambientale tra spinte europee e responsabilità d'impresa

Dalla L. 68/2015 al D.Lgs. 81/2026. Il Modello 231 come elemento di raccordo nell'era ESG

Avv. Luigi Murro · Luglio 2026

Il diritto penale ambientale fonda le sue radici nel decreto legislativo n. 152 del 2006, il Testo Unico che riordinò acque, rifiuti, emissioni e bonifiche, la cui tutela era affidata a un sistema basato prevalentemente su contravvenzioni. Da allora la materia ha conosciuto una serie di interventi normativi che ne hanno cambiato la struttura e la natura dell'intero sistema. Dapprima la legge n. 68 del 2015, che ha introdotto i primi delitti propri contro l'ambiente nel codice penale¹. Poi la legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha elevato l'ambiente a principio fondamentale, modificando gli articoli 9 e 41 della Costituzione. Più recentemente, il decreto legge n. 116 del 2025, sulla cosiddetta Terra dei fuochi, che ha rimodulato la disciplina dei rifiuti, e il decreto legislativo n. 81 del 2026, che ha recepito la più recente direttiva europea, ridisegnando l'intero perimetro sanzionatorio.

L'evoluzione del diritto penale ambientale italiano è il risultato di un percorso dettato, da un lato, dalle esigenze emerse nei grandi processi per i disastri industriali (dal caso Eternit alla Terra dei fuochi) che hanno mostrato l'inadeguatezza degli strumenti

¹Prima della legge 68/2015 il codice penale non conteneva né il delitto di inquinamento né quello di disastro ambientale. La tutela dei fatti più gravi era affidata all'adattamento giurisprudenziale di fattispecie concepite per beni giuridici diversi, in particolare il disastro innominato dell'art. 434 c.p. e il danneggiamento dell'art. 635 c.p. I limiti di questa impostazione emersero con evidenza nel processo Eternit, definito da Cass. pen., Sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, che dichiarò la prescrizione del reato di disastro innominato e rese manifesta la necessità di introdurre fattispecie autonome, poi recepite dalla L. 22 maggio 2015, n. 68; <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-05-22;68>

esistenti, imponendo al legislatore risposte dettate dall'emergenza; dall'altro, dalla costante pressione dell'Unione Europea dove la tutela penale dell'ambiente è ormai un obiettivo comune vincolante per gli Stati membri (Direttiva 2008/99/CE e poi ribadito con la Direttiva 2024/1203)².

Questo quadro, in continua evoluzione, impatta direttamente su tutti i soggetti che operano a contatto con le matrici ambientali, dai produttori ai gestori di rifiuti, dagli operatori dell'energia, alle imprese edili e agroalimentari. Più nello specifico, le aziende sono chiamate ad adottare politiche di conformità strutturate e sistemi adeguati di gestione interni finalizzati a prevenire gli illeciti ambientali e a documentare la propria diligenza organizzativa.

La riforma del 2025: il decreto Terra dei fuochi

Il decreto legge 8 agosto 2025, n. 116 (convertito con modificazioni dalla legge del 3 ottobre 2025, n. 147) è stato emanato in risposta alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 gennaio 2025, pronunciata nel caso Cannavacciuolo e altri contro Italia, con la quale lo Stato italiano era stato ritenuto responsabile per non aver protetto la popolazione della cosiddetta Terra dei fuochi dalle conseguenze dell'inquinamento derivante dai roghi e dallo smaltimento illecito dei rifiuti. La condanna imponeva all'Italia di presentare un piano d'azione entro il settembre 2025, e il decreto in esame costituisce la risposta a quell'obbligo, anticipando, tra l'altro, alcuni

²Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. La direttiva individua un catalogo di reati che gli Stati devono incriminare in modo omogeneo (scarichi e immissioni illecite, gestione irregolare dei rifiuti, commercio di sostanze pericolose, lesive dell'ozono e gas fluorurati) e mira a stabilire «*norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni al fine di proteggere l'ambiente in modo più efficace*», imponendo la responsabilità delle persone giuridiche. Termine di recepimento: 21 maggio 2026; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401203

contenuti della Direttiva 2024/1203 che gli Stati membri avrebbero dovuto recepire, in via generale, entro il 2026.³

L'intervento normativo agisce, dunque, prevalentemente sulla disciplina dei rifiuti contenuta nel Testo Unico Ambientale, ma la sua portata va oltre l'emergenza campana. In particolare viene introdotto l'inasprimento delle pene per i reati sui rifiuti e la limitazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, allineando la normativa italiana agli obblighi europei.

La riforma interviene sul piano sanzionatorio del decreto legislativo n. 152 del 2006 riqualificando numerose condotte da contravvenzioni a delitti e, al tempo stesso, introducendo una graduazione della pena in base alla gravità dell'illecito e all'effettivo impatto ambientale, mantenendo per le violazioni minori forme sanzionatorie più lievi. Più nello specifico, viene rimodulato l'art. 256 del Testo Unico, la norma sulla gestione illecita di rifiuti che, oggi, prevede una sanzione contravvenzionale per l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o commercio di rifiuti in assenza di titolo ma che diventa delittuosa in caso di rifiuti pericolosi. Inoltre, sono state introdotte aggravanti specifiche per i casi in cui dalla condotta derivi un pericolo per la vita, per la salute o per l'ambiente, o quando il fatto sia commesso in siti già contaminati. Ancora, diventano delittuose anche le condotte di abbandono di rifiuti pericolosi, spedizione illecita e mancata verifica delle autorizzazioni di trasportatori e destinatari.⁴

Un punto di particolare rilievo è l'introduzione dell'art. 259-bis, che prevede l'aggravante dell'attività di impresa. Le pene sono aumentate di un terzo quando i reati

³D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (GU Serie Generale n. 233 del 7 ottobre 2025). Il provvedimento dà seguito alla sentenza CEDU 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia, che ha accertato la violazione dell'art. 8 della Convenzione per l'omessa tutela della popolazione della Terra dei fuochi, e anticipa alcuni contenuti della Direttiva (UE) 2024/1203; <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/08/08/25G00128/sg>

⁴Sull'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, come rimodulato dalla L. 147/2025: la condotta base è punita con l'arresto o l'ammenda, con reclusione da uno a cinque anni per i rifiuti pericolosi; le ipotesi aggravate, in presenza di pericolo per la vita, la salute o l'ambiente o quando il fatto è commesso in siti contaminati, prevedono per i rifiuti pericolosi la reclusione da due a sei anni e sei mesi.

sui rifiuti sono commessi nell'ambito di un'attività d'impresa o comunque organizzata, e ai titolari si applicano le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001⁵.

La riforma interviene, poi, direttamente sul D.Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto dell'art. 25-undecies e introducendo nuove misure interdittive per i soggetti condannati in via definitiva per reati ambientali, tra cui la sospensione di licenze, autorizzazioni e concessioni⁶.

Infine, in un'ottica di rafforzamento del contrasto alla criminalità ambientale, è stata prevista la possibilità di proporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende da parte del Procuratore della Repubblica quando vi siano indizi che il libero esercizio dell'attività economica possa agevolare chi è sottoposto a procedimento per delitti sui rifiuti.

La riforma del 2026: il D.Lgs. 81/2026 e il recepimento della Direttiva 2024/1203

Il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026, ha recepito in via generale la Direttiva (UE) 2024/1203, completando il percorso che il decreto Terra dei fuochi aveva anticipato solo sul terreno dei rifiuti. La riforma segna un mutamento di prospettiva nella concezione stessa del bene giuridico tutelato: si abbandona la visione tradizionale, fondata sulla separazione tra aria, acqua e suolo, per adottare un approccio

⁵L'art. 259-bis del D.Lgs. 152/2006, introdotto dalla riforma, prevede l'aumento di pena fino a un terzo quando i reati in materia di rifiuti sono commessi nell'ambito di un'attività d'impresa o di un'attività organizzata, con applicazione ai titolari delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.

⁶Le modifiche interessano il D.Lgs. 152/2006, il codice penale, il codice di procedura penale e il D.Lgs. 231/2001. Tra le novità, l'introduzione dell'interdizione da licenze, autorizzazioni, concessioni e abilitazioni per i condannati in via definitiva per reati ambientali e l'ampliamento della legittimazione a proporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende.

ecosistemico, nel quale l'ambiente è considerato un sistema complesso e interconnesso che comprende ecosistemi, habitat, biodiversità, flora e fauna⁷.

La prima novità riguarda la riformulazione dell'art. 452-bis del codice penale sul reato di inquinamento ambientale, la cui tutela viene estesa agli ecosistemi e agli habitat. Accanto a questa modifica il decreto introduce una fattispecie nuova, il delitto di commercio di prodotti inquinanti previsto dall'art. 452-bis.1, che punisce l'immissione sul mercato di prodotti il cui impiego determini una compromissione rilevante delle matrici ambientali. Sono introdotti, inoltre, i reati di produzione e commercio di sostanze lesive dell'ozono e di gas fluorurati a effetto serra, con impatto diretto su settori come la refrigerazione, il condizionamento e la produzione industriale⁸.

Un elemento di novità introdotto dal legislatore del 2026 è la definizione della nozione di abusività, contenuta nell'art. 452-quinquiesdecies. La condotta è ritenuta abusiva non soltanto quando manca l'autorizzazione, ma anche quando l'attività viola disposizioni europee o nazionali in materia ambientale, oppure quando l'autorizzazione è stata ottenuta sulla base di informazioni false⁹. Ne deriva che il possesso di un titolo autorizzativo non esclude di per sé la rilevanza penale della condotta, se quel titolo

⁷D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 (GU Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2026), in vigore dal 2 giugno 2026; <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/18/26G00096/SG>

⁸I reati di produzione e commercio di sostanze lesive dell'ozono e di gas fluorurati a effetto serra sono previsti dagli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 81/2026. Ai sensi dell'art. 4 "Produzione e commercio di sostanze ozono lesive": 1. *Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.* 2. *Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.* 3. *Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.* Ai sensi dell'art. 5: "Produzione e commercio di gas a effetto serra": 1. *Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.* 2. *Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.*

⁹Art. 452-quinquiesdecies c.p., introdotto dal D.Lgs. 81/2026, che fornisce la definizione legislativa di «abusivamente», ricomprendendovi le condotte poste in essere in violazione di disposizioni normative dell'Unione o nazionali in materia ambientale e quelle fondate su autorizzazioni ottenute sulla base di informazioni false o incomplete.

poggia su presupposti non veritieri o se l'attività, pur formalmente autorizzata, contrasta con la normativa sovranazionale.

Il decreto rafforza anche il sistema delle aggravanti. L'art. 452-sexiesdecies prevede un aumento di pena quando dal reato deriva un profitto di rilevante entità o quando la condotta è realizzata mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, in linea con la scelta della direttiva di colpire con particolare severità le condotte a movente economico e quelle fondate sulla frode documentale.

Sotto il profilo aziendale, invece, le modifiche più rilevanti sono contenute nell'art. 8 del decreto, che interviene sull'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Il catalogo dei reati presupposto viene ampliato con l'inserimento del nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti e dei reati di produzione e commercio di sostanze ozono lesive e di gas a effetto serra. Contestualmente viene innalzato l'importo massimo della sanzione pecuniaria per il disastro ambientale ed è previsto un aumento delle sanzioni per le ipotesi aggravate di inquinamento e disastro.

Sul piano istituzionale, infine, il decreto istituisce presso la Procura Generale della Corte di Cassazione un sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale e prevede l'adozione di una strategia nazionale in materia, a conferma di un'attenzione investigativa crescente verso questo tipo di illeciti.

I sistemi di gestione ambientale

Ben prima che il legislatore penale intervenisse con le riforme degli ultimi anni, su impulso sovranazionale le imprese hanno adottato strumenti volontari per governare il proprio rapporto con l'ambiente, ciò sia per migliorare la propria organizzazione interna, sia per ragioni competitive e reputazionali. Lo strumento organizzativo utilizzato è il Sistema di Gestione Ambientale (SGA), un insieme di politiche, procedure e controlli interni per monitorare e gestire l'impatto ambientale. I due modelli di

riferimento sono la norma UNI EN ISO 14001 (pubblicata per la prima volta nel 1996 dall'International Organization for Standardization) e il sistema EMAS (istituito nel 1993 dall'Unione europea con il Regolamento CEE 1836/93). Entrambi si fondano sul principio del miglioramento continuo, articolato in analisi degli aspetti ambientali significativi, definizione di obiettivi, controllo operativo, monitoraggio, audit interni e riesame della direzione. Il loro scopo è indurre le organizzazioni a integrare la variabile ambientale nei propri processi decisionali, operando a monte del ciclo produttivo per prevenire l'inquinamento anziché limitarsi a subirne le sanzioni¹⁰.

Tali sistemi, oggi, sono diventati centrali non solo per misurare e monitorare l'impatto ambientale delle imprese ma anche per garantire e sostenere il loro *business*. La certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS costituiscono un requisito per l'iscrizione agli albi fornitori delle grandi imprese e concorrono alla qualificazione delle stesse nel sistema degli appalti pubblici, dove, per le categorie di lavori a maggiore impatto ambientale, il possesso di una certificazione ambientale è tra i requisiti richiesti per l'attestazione che abilita l'azienda a partecipare alle gare. Sullo stesso versante rilevano i Criteri Ambientali Minimi, i requisiti ecologici che il Codice dei contratti rende obbligatori negli appalti pubblici e il cui rispetto è spesso dimostrato proprio attraverso le certificazioni ambientali dell'impresa¹¹.

¹⁰ La ISO 14001 è lo standard internazionale certificato da un ente terzo. L'EMAS condivide gli stessi principi ma è più stringente, perché richiede la pubblicazione di una dichiarazione ambientale validata da un verificatore accreditato e la verifica della conformità legislativa da parte dell'autorità, con iscrizione in un registro pubblico. Per questa ragione l'EMAS è generalmente considerato più affidabile nel garantire il rispetto della normativa ambientale, e l'adozione della ISO 14001 rappresenta, spesso, la tappa preliminare verso la registrazione EMAS.

Il 15 aprile 2026 è stata pubblicata la nuova edizione ISO 14001:2026 che mantiene l'impianto della versione precedente ma ne rafforza alcuni requisiti, ampliando l'analisi del contesto dell'organizzazione a temi come il cambiamento climatico, la biodiversità, la disponibilità delle risorse naturali e i livelli di inquinamento locale, ed estendendo l'attenzione alla filiera e alla prospettiva del ciclo di vita. La revisione accentua inoltre il ruolo del vertice aziendale e l'orientamento a risultati verificabili, avvicinando lo standard ai criteri di rendicontazione della sostenibilità.

¹¹ Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le diverse categorie di appalto, il cui inserimento nei bandi di gara è reso obbligatorio dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Gli ESG: Environmental, Social, Governance

Accanto alla riforma penale e ai sistemi di gestione volontari, negli ultimi anni si è affermato un terzo fattore che incide sui sistemi ambientali delle aziende, quello della sostenibilità. L'acronimo ESG indica i tre parametri con cui si misura la sostenibilità di un'organizzazione. Il fattore ambientale (*Environmental*) riguarda l'impatto dell'attività su emissioni, rifiuti, consumi energetici e biodiversità. Il fattore sociale (*Social*) attiene alle relazioni con i lavoratori e le comunità, dalla sicurezza sul lavoro ai diritti umani. Il fattore di governance (*Governance*) misura l'adeguatezza della struttura di controllo interno, la trasparenza e i presidi anticorruzione. Non si tratta di criteri di natura etica, ma di parametri di valutazione del rischio che banche, investitori e grandi committenti utilizzano per decidere a chi concedere credito e da chi approvvigionarsi.

A dare veste giuridica a questi parametri è intervenuta l'Unione europea con due direttive. La prima è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, Direttiva UE 2022/2464), recepita in Italia con il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che impone alle imprese di maggiori dimensioni di redigere un bilancio di sostenibilità secondo standard europei comuni, applicando il principio di doppia materialità, ossia l'analisi tanto dell'impatto dell'impresa sull'ambiente quanto dell'impatto dei fattori ambientali sull'impresa.¹²

La seconda è la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, Direttiva UE 2024/1760), che impone alle imprese di dimensioni ancora più elevate un obbligo di dovuta diligenza esteso all'intera catena di attività, obbligandole a identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente non solo delle

¹² CSRD, Direttiva (UE) 2022/2464, recepita in Italia con D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125. Nell'impianto originario la direttiva estendeva l'obbligo di rendicontazione a un'ampia platea di imprese, secondo un'applicazione progressiva articolata in più ondate; <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/10/24G00145/SG>

proprie attività, ma anche di quelle dei partner commerciali a monte e a valle della filiera.¹³

Il perimetro di entrambe le direttive è stato profondamente ridimensionato dal pacchetto Omnibus I, la Direttiva (UE) 2026/470, pubblicata il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, adottata con l'obiettivo dichiarato di semplificare gli oneri di rendicontazione. L'intervento ha innalzato le soglie dimensionali e prorogato le scadenze, riducendo in misura sensibile il numero delle imprese direttamente obbligate.¹⁴ Questa restrizione sembrerebbe escludere dal perimetro ESG la quasi totalità del tessuto produttivo del Mezzogiorno, fatto di piccole e medie imprese. Lo stesso pacchetto Omnibus, tuttavia, ha introdotto la nozione di "impresa protetta", ossia l'impresa con meno di mille dipendenti che opera nella catena del valore di un'impresa soggetta agli obblighi di rendicontazione, la quale, seppure con dei limiti, non rimane estranea alla logica ESG¹⁵.

Più nello specifico, la grande impresa che è obbligata alla rendicontazione deve vigilare sulla propria filiera e, per farlo, trasferisce a valle, per via contrattuale, una parte degli oneri di conformità verso i propri fornitori. Di conseguenza, anche l'azienda che per dimensione non è direttamente soggetta agli obblighi di rendicontazione, ma che rifornisce un grande gruppo alimentare, energetico o manifatturiero, si trova comunque a dover documentare il proprio profilo ambientale.

¹³CSDDD, Direttiva (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024. A differenza della CSRD, che impone un obbligo di rendicontazione, la CSDDD introduce un obbligo sostanziale di condotta, imponendo all'impresa di intervenire concretamente sugli impatti negativi rilevati lungo la catena del valore; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401760

¹⁴Direttiva (UE) 2026/470 (Omnibus I), pubblicata in GUUE il 26 febbraio 2026, in vigore dal 18 marzo 2026. A seguito delle modifiche, l'obbligo di rendicontazione CSRD è circoscritto alle imprese che superano congiuntamente i 1.000 dipendenti e i 450 milioni di euro di ricavi netti, mentre l'obbligo di dovuta diligenza CSDDD è riservato alle imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600470

¹⁵ La nozione di «impresa protetta» è stata introdotta dal pacchetto Omnibus I (Direttiva (UE) 2026/470) e designa l'impresa con meno di 1.000 dipendenti operante nella catena del valore di un'impresa soggetta agli obblighi di rendicontazione o di dovuta diligenza. A tali imprese è riconosciuto il diritto di limitare le informazioni fornite agli standard volontari di rendicontazione (VSME), con un meccanismo di contenimento degli oneri informativi lungo la filiera. EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202600470

Il Modello 231 come elemento di raccordo

Il decreto legislativo 231 del 2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo che la società possa rispondere in via autonoma dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o subordinati. L'art. 6 del decreto consente all'ente di essere esente da responsabilità se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. I reati ambientali sono entrati nel catalogo dei reati presupposto nel 2011, con il decreto legislativo n. 121, che ha inserito l'art. 25-undecies, e da allora quel catalogo è stato progressivamente ampliato dalle riforme successive, fino alle modifiche introdotte quest'anno dal D.Lgs. 81/2026.

L'intero sistema 231 si fonda su un'analisi del rischio, individuando le attività aziendali nel cui svolgimento può essere commesso un reato, ne valuta la probabilità e definisce i protocolli di prevenzione, i controlli, nonché i flussi informativi necessari a contenerlo. Di conseguenza, in materia ambientale, il Sistema 231 è chiamato necessariamente a dialogare con quello ambientale, perché l'analisi del primo investe la mappatura dei rischi, in parte, già presidiati dalle procedure operative della ISO 14001 (o dell'EMAS). Di converso, i dati e i controlli elaborati nell'ambito del Sistema 231 (dalle verifiche dell'organismo di controllo agli esiti dei protocolli) sono a loro volta utilizzabili dal Sistema di Gestione Ambientale il cui fattore di governance richiede proprio la documentazione dei meccanismi di controllo interno e di gestione del rischio.

Entrambi i sistemi, dunque, operano in continua cooperazione benché rispondano a finalità diverse. Il Sistema di Gestione Ambientale, infatti, è concepito per migliorare le prestazioni ambientali dell'impresa, mentre il Modello 231 è finalizzato a prevenire la commissione di reati ed a tutelare l'ente da eventuali responsabilità.

L'integrazione di questi sistemi di gestione rende l'organizzazione aziendale complessivamente più solida, più trasparente, capace di rispondere in modo più agevole alle richieste che provengono dal mercato e dalla filiera, consentendo all'impresa di presidiare, con un'unica architettura, il rischio penale, il rischio di esclusione dal mercato, nonché, il rischio connesso al profilo ESG.

Conclusione

Il percorso normativo brevemente descritto racconta un mutamento profondo nel modo in cui l'ordinamento ha inteso concepire la tutela dell'ambiente. Per lungo tempo l'ambiente è stato protetto in modo frammentario attraverso discipline di settore che intervenivano sulle singole matrici (acqua, aria, suolo) e che affidavano la sanzione a un sistema prevalentemente contravvenzionale. Oggi l'ambiente è concepito come un bene giuridico autonomo la cui tutela si è spostata dalla riparazione del danno alla prevenzione del rischio.

Questo mutamento incide in modo particolare sull'impresa la cui responsabilità non si misura più soltanto sull'evento dannoso, ma richiede una valutazione più profonda che attiene anche alla sua organizzazione e alle scelte imprenditoriali sulla gestione del rischio ambientale.

La convergenza tra riforma penale, standard di gestione e criteri di sostenibilità se, da un lato, impone al mondo aziendale una profonda riflessione e precise scelte organizzative, dall'altro rappresenta indubbiamente una nuova opportunità, perché la costituzione di un sistema di controllo coerente con quello previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale, non si limita a ridurre il rischio della sanzione, ma consente all'impresa di acquisire una conoscenza più profonda dei propri processi, contenendo l'esposizione al rischio reputazionale e rafforzando la propria affidabilità di fronte a banche, committenti e istituzioni.

Note e riferimenti normativi

1. L. 22 maggio 2015, n. 68, Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (GU n. 122 del 28 maggio 2015) <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/28/15G00082/sg>
2. Legge Costituzionale dell'11 febbraio 2022, n. 1 <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2022-02-11;1>
3. Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, 11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Termine di recepimento: 21 maggio 2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401203
4. D.L. 8 agosto 2025, n. 116, conv. con L. 3 ottobre 2025, n. 147 (GU n. 233 del 7 ottobre 2025), <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-10-03;147>
5. CEDU 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri c. Italia; https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1455751
6. D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 (GU n. 113 del 18 maggio 2026), in vigore dal 2 giugno 2026, <https://www.normattiva.it/eli/id/2026/05/18/26G00096/ORIGINAL>
7. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico Ambientale, artt. 256 e 259-bis come modificati dalla L. 147/2025. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152>
8. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-undecies, come modificato dalla L. 68/2015, dalla L. 147/2025 e dall'art. 8 del D.Lgs. 81/2026. Cass. pen., Sez. III, 17 maggio 2023, n. 27148. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25undecies>
9. Regolamento (CE) 1221/2009 (EMAS) e norma UNI EN ISO 14001, nuova edizione ISO 14001:2026 pubblicata il 15 aprile 2026. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1221>
10. CSRD, Direttiva (UE) 2022/2464, recepita con D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125. CSDDD, Direttiva (UE) 2024/1760. Pacchetto Omnibus I, Direttiva (UE) 2026/470 (GUUE 26 febbraio 2026). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2464>
11. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), art. 57 sui Criteri Ambientali Minimi. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/31/23G00044/sg>

Il presente Focus Murro ha finalità informative e non costituisce parere legale. Per una valutazione specifica della propria situazione, lo Studio Legale Murro è a disposizione per una consulenza personalizzata.